



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

Direzione Generale
Ufficio Regolamenti e rapporti istituzionali E/C

OGGETTO: Regolamento didattico della Scuola Superiore ISUFI- modifica: emanazione

IL RETTORE

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento sulle norme per l'autonomia didattica degli atenei e, in particolare, l'art. 3 nel quale tra i corsi di studio sono ricompresi anche i servizi didattici integrativi erogati dalle Scuole e dai Collegi Superiori istituiti dalle Università;

VISTA la legge del 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1093 del 23/09/2021 "Requisiti di qualità dell'offerta formativa delle Scuole Superiori d'Ateneo";

VISTO il Regolamento didattico della Scuola Superiore ISUFI approvato con D.R. n. 733 del 10.10.2019;

VISTO il D.R. n. 59 del 31.01.2022 di approvazione di alcune modifiche al Regolamento della Scuola Superiore ISUFI;

VISTO lo Statuto di Ateneo, in particolare gli artt. 32;

DECRETA

Art. 1 Emanare le modifiche al *Regolamento didattico della Scuola Superiore* nel testo allegato al presente decreto (All. n.1).

Art. 2 Abrogare il Regolamento didattico della Scuola Superiore ISUFI emanato con D.R. n. 733 del 10.10.2019.

Il presente decreto sarà inviato in comunicazione nelle prossime sedute del Consiglio di amministrazione e del Senato Accademico.

Il Rettore
(Prof. Fabio Pollice)

*Alla Scuola Superiore ISUFI
A tutti i Dipartimenti
Alle Ripartizioni
Al Senato Accademico e CdA*



**Regolamento didattico della Scuola Superiore dell'Istituto Superiore Universitario di
Formazione Interdisciplinare**

**Titolo I
Principi generali**

Art. 1

1. Il presente regolamento, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e in conformità ai principi generali fissati dalle norme riguardanti gli ordinamenti didattici universitari e l'accreditamento di sedi e corsi, disciplina il funzionamento dei Corsi Ordinari di I e II livello e dei Corsi di Dottorato della Scuola Superiore ISUFI.
2. La Scuola Superiore dell'Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare (ISUFI) dell'Università del Salento impartisce didattica di alta formazione con caratteri di interdisciplinarietà, internazionalità e collegialità.
3. La Scuola afferma come indirizzo generale delle proprie scelte la volontà di rimuovere ogni ostacolo che possa costituire discriminazione diretta o indiretta in base al genere, all'orientamento sessuale, all'origine etnica o sociale, alla lingua o all'appartenenza ad una minoranza nazionale, alla religione o alle convinzioni personali, alle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, agli handicap.
4. Conformemente ai principi generali enunciati nel comma 3, gli allievi della Scuola devono uniformare la loro condotta al rispetto dei principi di lealtà, correttezza, collaborazione, solidarietà e non discriminazione

**Titolo II
Strutture didattiche - Personale docente - Calendario accademico**

Art. 2

1. In attuazione dell'Art. 76 dello Statuto dell'Università del Salento il Consiglio Didattico della Scuola Superiore ISUFI ha il compito di programmare e gestire le attività didattiche della Scuola.
2. Il Consiglio Didattico è composto da 6 Professori, titolari per la durata di quattro anni rinnovabili per una sola volta, con scadenze allineate alla scadenza della carica di Direttore della Scuola, di due corsi di insegnamento semestrali ordinari; da 1 rappresentante degli allievi, eletto per un biennio; ed è presieduto dal Direttore della Scuola.
3. I Professori membri del Consiglio Didattico non possono far parte contemporaneamente del Consiglio Direttivo.
4. Il Responsabile amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio Didattico con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto.

Art. 3

1. All'inizio di ogni quadriennio, entro il mese di febbraio, il Consiglio Didattico della Scuola Superiore ISUFI, sentito il Comitato Scientifico, programma 6 corsi semestrali ordi-



- nari, sia per il primo sia per il secondo livello, e 6 corsi semestrali trasversali previsti per gli Anni Accademici successivi e li propone al Consiglio Direttivo per l'approvazione.
2. I corsi semestrali ordinari e i corsi semestrali trasversali hanno la durata di 30 ore, danno diritto al conseguimento di 6 CFU e possono essere svolti anche in modalità di codocenza, purché venga specificato il docente titolare.
- L'affidamento degli eventuali incarichi di codocenza è deliberato annualmente dal Consiglio Didattico, previo relativo bando pubblico di selezione, da pubblicarsi entro il mese di marzo di ogni anno e lo svolgimento delle attività di codocenza deve essere attestato tramite l'apposito libretto delle lezioni del corso.
3. L'approvazione della programmazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 è in capo al Consiglio Direttivo della Scuola. La programmazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 è in capo al Consiglio Didattico.
4. L'impegno orario di ciascun docente è computabile al fine del completamento degli obblighi didattici previsti dal Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori dell'Università del Salento vigente.
5. I 6 corsi semestrali ordinari ed i 6 corsi semestrali trasversali costituiscono l'Offerta didattica della Scuola, che viene resa pubblica insieme al bando di ammissione.
6. L'Offerta didattica è arricchita mediante attività di laboratorio, seminari e conferenze, tenuti da studiosi di chiara fama e dal profilo internazionale, programmati di volta in volta, e da soggiorni di studio all'estero, stage e tirocini. Alla definizione della didattica integrativa della scuola, che è finalizzata ad accrescere ancor più la qualità della preparazione universitaria degli allievi e a promuovere lo sviluppo del loro spirito critico, può concorrere anche il Comitato scientifico, facendo pervenire al Consiglio Didattico le sue eventuali proposte.
7. Ai corsi semestrali, trasversali ed alle altre attività didattiche della Scuola possono partecipare anche eventuali uditori esterni, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Consiglio Didattico.
8. Completano l'Offerta didattica della Scuola i dottorati di lingue straniere, che gli studenti sono tenuti a frequentare secondo le modalità stabilite dall'art 10 del presente Regolamento.
9. I percorsi formativi della Scuola costituiscono parti integrative e di approfondimento dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Dottorato dell'Università del Salento ai quali gli allievi sono iscritti.

Art. 4

1. Ai fini didattici e di utilizzo delle strutture collegiali, l'inizio dell'Anno Accademico è fissato al 1° ottobre di ogni anno e il termine al 30 settembre dell'anno successivo.

Titolo III

Allievi - Corso Ordinario di I Livello, Corso Ordinario di II Livello e corso di Dottorato

Art. 5

1. L'ammissione alla Scuola implica l'impegno da parte dell'allievo di osservare tutte le norme dello Statuto, del presente Regolamento e del Regolamento Abitativo della Scuola



Superiore ISUFI.

Art. 6

1. L'Offerta formativa della Scuola è articolata in tre Corsi Ordinari, corrispondenti alle tre aree dell'Offerta formativa dell'Università del Salento - Area Economico-giuridica, Area Tecnico-scientifica, Area Umanistico-sociale - e ciascun corso è articolato al proprio interno in un primo ed un secondo livello.

L'ammissione a tutti i corsi organizzati dalla Scuola è aperta sulla base della normativa vigente e avviene sulla base esclusiva del merito, mediante selezione pubblica.

2. L'ammissione ai Corsi Ordinari di I Livello avviene sia per il primo sia per il secondo anno di studi universitari, in corrispondenza con l'accesso ai corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico. Gli studenti che si iscrivono al secondo anno dei Corsi Ordinari di I Livello possono recuperare i CFU del primo anno entro il terzo anno di corso.

3. L'ammissione ai Corsi Ordinari di II Livello avviene sia in corrispondenza con l'accesso ai corsi di laurea magistrale, sia con il passaggio al quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

4. La Scuola, su proposta del Consiglio Didattico approvata dal Consiglio Direttivo, può attivare anche Corsi di Dottorato, sia in collaborazione con i corsi di Dottorato di ricerca attivati presso la Scuola di Dottorato d'Ateneo, sia sotto forma di un Dottorato interdisciplinare autonomo. In questo caso l'accesso degli allievi avviene al primo anno del corso di Dottorato ed il numero degli ammessi e le modalità di selezione sono determinati di volta in volta dal Consiglio Direttivo della Scuola ISUFI, su proposta del Consiglio Didattico.

Art. 7

1. La selezione ai fini dell'ammissione, che si svolge nel mese di settembre di ogni anno, è volta ad accertare l'elevata preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati.^[SEP]

2. Le Commissioni di concorso d'ammissione vengono nominate con decreto del Direttore su proposta del Consiglio Didattico e possono svolgere una parte della loro attività articolandosi in sottocommissioni. Le ammissioni agli orali e le graduatorie finali sono comunque deliberate in seduta plenaria e i criteri sono fissati dal Bando.

3. Le procedure per l'ammissione ai Corsi Ordinari di I Livello in corrispondenza del primo e del secondo anno degli studi universitari si svolgono mediante due prove scritte e una orale. La commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio, disponendo di un massimo di cento punti, dei quali ottanta per le prove scritte e venti per la prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che, nelle prove scritte, abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 48/80. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano conseguito un punteggio di almeno 12/20.

4. Possono concorrere all'ammissione ai Corsi Ordinari di II Livello in corrispondenza del quarto anno degli studi universitari gli studenti delle lauree magistrali e delle lauree magistrali a ciclo unico che abbiano una carriera che per tempi e media dei voti conseguiti risulti almeno coerente con i requisiti minimi di permanenza nella Scuola ISUFI.

5. Le procedure comparative tra i candidati ammessi ai sensi del precedente comma 4 si svolgono mediante la valutazione delle carriere, una prova scritta ed un colloquio. La



Commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio, disponendo di un massimo di cento punti, dei quali cinquanta per la valutazione della carriera, trenta per la prova scritta e venti per la prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che, nella prova scritta, abbiano conseguito un punteggio pari ad almeno 21/30. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano conseguito un punteggio di almeno 12/20.

6. Entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso i vincitori devono presentare all'ufficio amministrativo competente della Scuola, pena la decadenza dal posto, i documenti previsti dal bando di ammissione. ^[L]_{SEP}

7. La Scuola si riserva la facoltà di coprire la vacanza determinatasi a seguito di decadenza dal posto o di volontaria rinuncia allo stesso facendo scorrere la graduatoria generale degli idonei. Il subentro del candidato idoneo non potrà comunque avvenire oltre tre mesi dall'inizio dell'attività didattica.

Art. 8

1. Il percorso formativo di ciascun allievo comporta un impegno di studio pari ad almeno 300 ore ed il conseguimento di 12 CFU per Anno Accademico.

2. Ogni studente, oltre agli insegnamenti impartiti nei corsi di studio dell'Università del Salento a cui è iscritto, è tenuto a frequentare annualmente almeno un corso semestrale ordinario e un corso semestrale trasversale a scelta tra quelli impartiti presso la Scuola ISUFI, per un totale di 60 ore, e deve pianificare il proprio percorso formativo personalizzato presentando annualmente il proprio Piano di Studi al Consiglio Didattico, per la relativa approvazione. La frequenza di ciascun corso semestrale ordinario e di ciascun corso semestrale trasversale dà diritto al conseguimento di 6 Cfu nel Settore Scientifico Disciplinare del Professore titolare. Su richiesta dello studente interessato i Cfu possono essere riconosciuti dal Consiglio didattico anche nel settore o nei settori di afferenza dei professori codocenti.

3. Le modalità di valutazione finale degli studenti, per ogni singolo insegnamento ufficiale impartito dalla Scuola, sono a discrezione del titolare dello stesso, secondo le indicazioni di massima fornite dal Consiglio Didattico.

4. Lo studente, inoltre, è tenuto a frequentare attività di didattica integrativa per ulteriori 10 ore.

5. Le rimanenti 230 ore sono riservate a lavori di gruppo, attività di laboratorio e di ricerca, preparazione dei colloqui annuali e studio individuale.

6. Ogni allievo è tenuto a svolgere, nell'ambito dell'intero Corso, almeno un semestre di studio all'estero. Durante il periodo di studio o ricerca all'estero gli allievi sono esonerati dalle attività della Scuola, ivi compresa la frequenza dei corsi ed il colloquio annuale per la conferma all'anno successivo. In quest'ultimo caso, l'ammissione all'anno successivo sarà disposta dal Consiglio Didattico sulla base di una relazione che l'allievo dovrà produrre al rientro, riguardante le attività svolte durante il periodo di studio all'estero. Le attività svolte all'estero e debitamente documentate saranno valorizzate in termini di Cfu riconoscibili nel SSD di riferimento.

7. Qualora i sei mesi da svolgere all'estero siano distribuiti in più anni, lo studente, per ciascun anno, è tenuto completare il monte ore di didattica previsto con attività svolte in sede. Ogni mese di studio all'estero verrà computato come 10 ore di attività didattica svolta



in sede.

Art. 9

1. Ai fini della riconferma per l'anno successivo di Corso, gli allievi della Scuola devono ottenere il giudizio di idoneità mediante un colloquio, da sostenersi nel mese di ottobre, su un argomento concordato con un relatore scelto fra i professori dell'Università del Salento, presentando preliminarmente al Consiglio Didattico, per l'approvazione, l'argomento del colloquio stesso. La Commissione che valuterà l'allievo ai fini della conferma sarà composta dal professore titolare dell'insegnamento ufficiale più attinente alla materia del colloquio o da un suo delegato, dal docente relatore e da un terzo componente nominato dal Consiglio Didattico. Nel colloquio annuale, il giudizio della Commissione definisce sinteticamente la qualità del lavoro svolto e l'idoneità dell'allievo alla permanenza nella Scuola. È facoltà dell'allievo presentare per il colloquio un elaborato scritto o multimediale.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli allievi devono altresì conseguire per l'anno concluso un numero di CFU pari ai 3/4 dei Crediti previsti dai piani di studio dei rispettivi corsi di studio dell'Università del Salento, oltre alla totalità dei crediti previsti per gli anni precedenti.
3. Ogni allievo deve riportare negli esami universitari sostenuti durante l'anno accademico la media di almeno ventisette su trenta e in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta. La media di cui innanzi è da intendersi ponderata e complessiva su tutti gli anni. Per gli esami anticipati, le votazioni vengono valutate per l'anno a cui si riferiscono.
4. Per gli allievi che accedano al quarto anno in quanto iscritti ad un corso di Laurea Magistrale biennale, l'ammissione è subordinata al conseguimento della Laurea Triennale entro e non oltre il 30 aprile dell'anno in corso. Per gli iscritti ad un corso di Laurea Magistrale biennale che accedono al quinto anno, la data entro la quale è necessario conseguire i 3/4 dei crediti previsti dal presente regolamento è prorogata dal 31 dicembre al 31 marzo dell'anno successivo.
5. Nel caso gli allievi non adempiano agli obblighi sopradetti, non conseguono la conferma del posto per l'anno successivo.
6. Con specifico riguardo alla didattica erogata dalla Scuola, non sono ammesse più di tre assenze consecutive non giustificate dalle lezioni frontali e comunque non è ammesso un numero di ore di assenza superiore ad 1/3 delle 60 ore previste dai due corsi che lo studente deve frequentare obbligatoriamente, pena la perdita dello status di allievo della scuola che, su richiesta del docente o dei docenti titolari degli insegnamenti ufficiali, verrà deliberata dal Consiglio Didattico.
7. Il mancato adempimento degli obblighi didattici, compreso il superamento di tutte le relative valutazioni o il mancato raggiungimento degli obiettivi di punteggio medio definiti nel comma 3 del presente regolamento o di idoneità nei colloqui, comportano la decadenza dallo status di allievo.
8. Ogni allievo deve infine rispettare le regole disciplinari e i principi di incompatibilità previsti nel Regolamento didattico e collaborare all'ordinato funzionamento del Collegio della Scuola, secondo le norme stabilite dal Regolamento Abitativo della Scuola Superiore ISUFI.



Art. 10

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 del presente regolamento gli studenti sono tenuti a frequentare i lettori di lingue straniere secondo le seguenti modalità.
2. Gli allievi frequentano il lettorato di lingua inglese ed una seconda lingua, a scelta, tra francese e tedesco o altre, determinate annualmente dal Consiglio Didattico, il cui insegnamento sia impartito nella Scuola o presso altra struttura dell'Università del Salento.
3. Ogni allievo è tenuto a superare, alla fine del terzo anno, il livello C1 (livello avanzato) della lingua inglese e il livello B1 (livello intermedio o "di soglia") dell'altra lingua a scelta. Gli allievi che accedono a partire dal IV anno possono facoltativamente frequentare i lettori offerti dalla Scuola.
4. Nel primo anno di corso gli studenti devono frequentare almeno un lettorato.
5. Non sono ammesse più di tre assenze consecutive non giustificate ai lettori frequentati.
6. Gli studenti sono tenuti a sostenere la verifica finale dei corsi di lettorato entro la sessione estiva, fatta salva la possibilità di recuperare nella sessione autunnale.
7. La verifica del livello raggiunto sarà espressa con un giudizio di "idoneità" per ogni allievo, da rilasciarsi alla fine di ogni anno accademico.
8. L'allievo che ha già raggiunto il livello di competenza linguistica richiesto dalla Scuola può inoltrare istanza per ottenere l'accertamento di detta competenza attraverso una prova individuale, con relativa esenzione dalla frequenza, ovvero può richiedere di essere ammesso direttamente al livello successivo rispetto al livello di competenza posseduto.
9. La Scuola favorisce l'ottenimento di certificazioni linguistiche internazionalmente riconosciute.<sup>[L]
[SEP]</sup>
10. Alla fine del terzo anno, dopo aver conseguito il giudizio di idoneità, ogni allievo potrà proseguire con le due lingue già studiate (inglese e lingua a scelta), oppure intraprendere un percorso personalizzato che prevede o l'integrazione del percorso con una terza lingua a scelta tra quelle insegnate presso la Scuola o presso altra struttura dell'Università del Salento o il perfezionamento di una sola lingua tra quelle insegnate presso la Scuola o eventualmente presso altra struttura dell'Università del Salento.<sup>[L]
[SEP]</sup>
11. La responsabilità della didattica dei lettori è in capo al Consiglio Didattico della Scuola Superiore ISUFI.

Art. 11

La Scuola rilascia:

- a) il Diploma Ordinario agli allievi che abbiano soddisfatto gli obblighi relativi al Corso Ordinario di primo livello, conseguito la Laurea Triennale universitaria entro il mese di aprile dell'anno successivo e successivamente superato, entro sei mesi dal conseguimento della stessa, il relativo colloquio interno;
- b) il Diploma di Licenza agli allievi che abbiano soddisfatto gli obblighi relativi al Corso Ordinario di II Livello, conseguito la Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico e successivamente superato, entro sei mesi dal conseguimento della stessa, la relativa prova finale interna. Ai sensi del decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'articolo 19, comma 3, il



Diploma di Licenza è equiparato, agli effetti di legge, al master di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

c) il Diploma di Dottorato, agli allievi che abbiano conseguito il Dottorato di Ricerca ed abbiano superato, entro sei mesi dal conseguimento dello stesso, il relativo esame interno.^[1]_[SEP]

2. Per ogni titolo di studio conferito la Scuola, sulla base della normativa vigente, rilascia un certificato supplementare (diploma supplement) contenente le principali informazioni circa le caratteristiche del percorso formativo e il curriculum specifico seguito da ciascun allievo per il conseguimento del titolo.

3. Il modello del certificato è approvato dal Consiglio Didattico.

Art. 12

1. Ai fini del conseguimento del Diploma Ordinario gli allievi sostengono il relativo colloquio dopo il conseguimento della Laurea Triennale; ai fini del conseguimento del Diploma di Licenza gli allievi sostengono la prova finale dopo il conseguimento della Laurea Magistrale o della Laurea Magistrale a ciclo unico.

2. Il Consiglio Didattico, all'inizio di ogni Anno Accademico, fissa due sessioni di licenza.

3. La prova finale di Licenza consiste nella discussione pubblica di fronte ad una Commissione, di un tema di interesse scientifico proposto dal candidato e preventivamente approvato dal Consiglio Didattico. Il suo superamento dà diritto al conseguimento di due CFU.

4. Per l'attribuzione della votazione relativa all'esame di licenza la Commissione dispone di un punteggio complessivo di 70 punti e dell'eventuale attribuzione della lode.

5. La Commissione è nominata dal Direttore ed è composta da un numero di membri non inferiore a tre, scelti tra professori e ricercatori dell'Università del Salento ed eventualmente integrata da esperti di Università italiane ed estere.

6. Per motivate esigenze il Consiglio Didattico, sentito il Relatore, può chiedere al Senato Accademico di concedere una sola proroga del termine per il conseguimento del Diploma Ordinario o del Diploma di Licenza, per un massimo di quattro mesi.

Art. 13

1. Gli allievi della Scuola usufruiscono dell'alloggio e dei servizi presenti nel *College*, nonché di un contributo didattico il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo, che in conformità ai principi di merito e di eguaglianza di cui all'Art. 6 comma 1 del presente regolamento include il rimborso delle tasse dovute e pagate all'Università del Salento.

2. L'allievo non ha diritto al rimborso delle tasse se decade dal posto prima del termine previsto dal Manifesto degli Studi per il pagamento della seconda rata.

3. I sussidi di cui al presente articolo sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle Università e dalle Regioni.

4. La Scuola istituisce e regola forme di tutorato, al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.



Art. 14

1. Il Consiglio Didattico può autorizzare la partecipazione degli allievi ad attività di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola, in particolare all'estero, e deliberare l'attribuzione di eventuali contributi compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

Art. 15

1. Per gravi motivi, il Consiglio Didattico può chiedere al Senato Accademico dell'Università del Salento di autorizzare l'allievo a differimenti o sospensioni dell'attività didattica per non più di una volta e fino a un anno.
2. Il Consiglio Didattico può altresì chiedere al Senato Accademico dell'Università del Salento di accordare una proroga per il conseguimento della Laurea, per un periodo massimo di otto mesi rispetto al termine del 30 aprile dell'anno successivo alla conclusione del Corso di Laurea. La discussione della tesi deve comunque avvenire entro e non oltre la sessione autunnale.
3. Chi si trovi nelle condizioni previste dai precedenti commi, non usufruisce dei diritti di cui all'art. 13 del presente Regolamento, nonché dell'elettorato attivo e passivo, neanche nel periodo di sei mesi successivo al conseguimento della Laurea, previsto per il conseguimento della licenza.

Art. 16

1. Gli allievi della Scuola non possono accettare impegni che siano incompatibili con i loro doveri.

Art. 17

1. L'allievo si impegna a collaborare all'ordinato funzionamento delle strutture residenziali della scuola e a rispettare le norme che le regolano.

Titolo IV^[L]_[SEP]

Summer School, Corsi di perfezionamento e Master

Art. 18

1. Oltre alle attività didattiche ordinarie, la Scuola Superiore ISUFI può organizzare Summer School, Corsi di perfezionamento, Master di primo e di secondo livello.
2. L'istituzione delle Summer School, dei Corsi di perfezionamento e dei Master viene di volta in volta deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio Didattico della Scuola, previa verifica di conformità con i regolamenti di Ateneo in materia.

Art. 19

1. Con il presente regolamento è istituito l'albo degli Alumni della Scuola Superiore ISUFI dell'Università del Salento.

Art. 20

1. La Scuola cura la pubblicazione di una collana di Quaderni, denominata "Quaderni ISUFI", nella quale confluiscono contributi di docenti e studenti che scaturiscono dalle at-



tività didattiche e di ricerca svolte.

Art. 21

1. Il presente Regolamento si applica agli studenti che conseguiranno il diploma a partire dall'anno accademico 2023/24.